



## **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di settembre, in collegamento da remoto tramite Google meet, la Corte Sportiva d'Appello, composta dai sigg.ri:

Claudio Zucchelli Presidente

Raffaele Potenza Relatore

Federico Di Matteo Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello, proc. CS8/22 presentato da Aggressive Team Italia avverso la decisione n. 13 resa dai del TCR Italy Commissari sportivi presso l'autodromo del Mugello lo scorso weekend, 15/17 luglio 2022, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

#### **FATTO**

1.- Il ricorrente team ha partecipato, tramite la vettura n. 31 condotta dal sig. Kevin Ceccon, al TCR ITALY MUGELLO, gara svoltasi presso il circuito del Mugello tra il 15 ed il 17 luglio 2022.

2.- Col reclamo in esame il ricorrente chiede la revisione della decisione n. 13 (nella numerazione fornita dal punto 10 del verbale dei commissari n. 2/39) che ha stabilito di infliggere, con la relativa conseguenza in classifica, una penalità in tempo nella misura di 10 secondi in relazione alla collisione verificatasi alla curva n. 13 tra la vettura condotta dal Ceccon, della scuderia reclamante, e quella guidata dal concorrente Reduzzi, che dopo il contatto proseguivano entrambe nella competizione.

2.1 - Come unico motivo di ricorso viene sostenuto che la predetta collisione è stata inevitabile e causata dall'errore di impostazione della curva n.13 da parte del conducente Reduzzi, sicchè la vicenda avrebbe dovuto essere valutata come un normale contatto di gara senza dare luogo ad applicazione di penalità.

3.- Contrasta il reclamo la Procura federale, argomentando che:

-non è stato dedotto alcun principio di prova a supporto della tesi sostenuta;

-il ricorso è generico, non chiarendo o precisando i vizi che inficerebbero la decisione impugnata;

- dall'esame dei filmati depositati risulta che il conduttore del team reclamante abbia errato nella manovra entrando in contatto con la vettura che lo precedeva;



-la decisione impugnata è stata presa sulla base del report pervenuto al Collegio dei commissari sportivi delle evidenze video e degli "on board".

4. All'udienza tenutasi in via telematica il 30 9 2022, udito il relatore, dott. Raffaele Potenza, le parti hanno riepilogato le proprie tesi ed il reclamo è stato posto in decisione.

## **DIRITTO**

1.-Va preliminarmente definito se il reclamo è affetto o meno da genericità, questione sollevata dalla Procura federale. Alla questione deve darsi soluzione negativa poiché, nonostante formulato in maniera stringatissima, il ricorso sostiene la tesi che la decisione dei commissari avrebbe erroneamente attribuito la sanzione contestata per un contatto di gara imputato al pilota della scuderia reclamante, mentre, secondo la tesi di questa e sulla base dei video depositati in atti, emergerebbe trattarsi di un contatto di gara che in quanto causato dal controinteressato non poteva produrre la contestata sanzione.

2.- Nel merito il Collegio osserva quanto segue.

Dall'esame dei video depositati ed in particolare da quello rubricato sub n. 4, emerge in sequenza che:

- a- la vettura del reclamante si avvicina alla curva a sinistra n. 13, preceduta da quella del Reduzzi;
- b- la vettura del reclamante effettua la curva tenendosi in sinistra, mentre la vettura del Reduzzi scompare dalla visuale del Ceccon per poi comparire per un momento avanti alla vettura guidata dal secondo; in questa fase si percepisce il contatto tra le due vetture;
- c- infine il Ceccon completa la curva chiudendola allargando verso il cordolo di destra per poi iniziare il tratto rettilineo, senza avere più avanti a sé la vettura del Reduzzi.

Sulla base di quanto sopra il Collegio ritiene di dovere osservare, in via preliminare, che non emerge alcun elemento in atti per affermare che la condotta del Ceccon, nell'affrontare la curva n. 13, sia incorsa in qualche responsabilità per violazione delle regole che, sulla base dell'art. 89 del regolamento sportivo nazionale (RSN), questa Corte ha già esplicitato in propria precedente sentenza (n. 4/22, appellata innanzi al Collegio di garanzia, con gravame dichiarato inammissibile). Il Ceccon affronta infatti correttamente la curva in sinistra rispettando il precetto tecnico-sportivo (punto 4.1 della decisione citata) per cui la vettura, seguendo la traiettoria prescelta, può chiudere la curva avvicinandosi al cordolo della pista situato in una posizione opposta al senso della stessa.

I rilievi sin qui svolti sarebbero sufficienti ad escludere l'applicabilità della sanzione relativa al contatto di gara.

Ma il reclamo si fonda specificamente sulla sostenuta attribuzione al Reduzzi della responsabilità del contatto, sicché sul punto è necessaria qualche osservazione specifica.

Si è già rilevato, dal video girato dalla vettura del Ceccon, che dopo la curva di cui si tratta, la vettura del Reduzzi non compare più innanzi a quella del reclamante. Questa nuova



situazione , lungi dal dimostrare in alcun modo di essersi prodotta per una responsabilità del Ceccon, conforta semmai la tesi del ricorrente per cui il Reduzzi, che al momento della vicenda si trovava innanzi al reclamante, abbia erroneamente allargato verso destra la curva in sinistra e poi tentato di rientrare verso sinistra ma già quando il Ceccon lo stava sorpassando utilizzando la traiettoria come sopra liberata dall'altro .

Anche sotto tale aspetto, peraltro, il contestato verbale non chiarisce alcunchè. A ciò procede invece la Procura federale, nel suo scritto difensivo, tuttavia con una sorta di integrazione della motivazione in giudizio la cui necessità non solo conferma l'assenza di ogni motivazione da parte dei commissari, ma non può ritenersi consentita secondo normali principi processuali.

Nel complesso quindi, il contatto di gara, non poteva essere produttivo di alcuna penalità a carico del pilota della scuderia reclamante.

3.- Conclusivamente il reclamo merita accoglimento, con conseguente annullamento, anche ai fini della classifica di gara, della penalità imposta.

**PQM**

Accoglie il reclamo.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso, in videoconferenza, il 30 settembre 2022.

Firmato

Il Relatore (R. Potenza)

Il Presidente (C. Zucchelli)

Numero	Descrizione	Importo	Stato
01/2022	Deposito cauzionale	1.500,00	Restituito

